



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO DEL LAVORO

TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE LAVORO, 27 aprile 2022

GIARDINA

giudice

S.V.S. e altri

ricorrenti

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

convenuti

Tempo di viaggio del personale comandato in missione – Sua non equiparazione al lavoro straordinario – Diritto al pagamento dello straordinario – Non spetta – Diritto al buono pasto – Non spetta

Va considerato lavoro straordinario soltanto quello reso nella località di destinazione dal personale in missione oltre l'orario normale di lavoro e non anche il periodo di tempo impiegato dai lavoratori per recarsi dalla sede di servizio al luogo di svolgimento della missione.

Le norme contrattuali contenute negli art. 99 del C.C.R.L. 2002-2005 e 98 del C.C.R.L. 2016-2018 prevedono espressamente un compenso per lavoro straordinario - "*in presenza delle relative autorizzazioni*" - solo nel caso in cui "*l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata*".

Alla luce del chiaro tenore letterale delle sopramenzionate norme, il tempo impiegato giornalmente dai lavoratori per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta risulta dunque estraneo all'esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria e determina soltanto il sorgere del diritto alla percezione dell'indennità di trasferta ivi prevista.

il tempo impiegato dai ricorrenti per il raggiungimento della [sede di lavoro], adeguatamente compensato con la percezione dell'indennità di trasferta, non può cumularsi al lavoro prestato presso la sede di destinazione sicché, oltre a non far sorgere il diritto al pagamento di somme a titolo di straordinario, non consente l'attribuzione del titolo per ottenere il buono pasto.

Estensore delle massime avv. Orazio Sciacca